

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 16 del 09/05/2007

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, _____

Il Direttore

OGGETTO: *Adesione all'ALERR FOUNDATION – Agenzia Lucchese Energia Recupero risorse*

L'anno duemilasette, addì 9 del mese di maggio, alle ore 16,30 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004

Presiede il Sig. *Giuseppe Nardini*

Sono presenti n. 9 componenti; assenti n. 4
(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini - A -

Paolo Cattani - P -

Giovanni Corrieri - A -

Armando Della Pina - P -

Giuseppe Nardini - P -

Angelo Maria Nerli - P -

Cristoforo Feliciano Ravera - P -

Ezio Gino Ronchieri - A -

Giuseppe Rossi - A -

Piero Sacchetti - P -

Giulio Salvatori - P -

Jacopo Simonetta - P -

Pietro Vecchi - P -

Responsabile del procedimento amministrativo

- *Alfredo Lazzeri*

Partecipa il Direttore

- *Antonio Bartelletti*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 con il quale venivano nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PREMESSO che su iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Lucca, della C.C.I.A.A. e di numerosi Comuni, Enti ed Associazioni della stessa Provincia si è costituita con finalità di interesse pubblico una Fondazione denominata "ALERR FOUNDATION - Agenzia Lucchese Energia Recupero Risorse" che ha lo scopo di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di studio, promozione e diffusione di esperienze innovative nel campo della politica energetica, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché alla promozione di attività nel settore del recupero delle risorse dai rifiuti;

CONSIDERATO che tale Agenzia si pone come obiettivi prioritari:

- a) la definizione ai fini della divulgazione di azioni miranti a razionalizzare l'uso dell'energia, a promuovere il risparmio energetico, a favorire l'impiego di risorse rinnovabili al fine di un minor impatto sull'ambiente e in sintonia con gli obiettivi dell'Ue e della Regione Toscana;
- b) la promozione delle attività in campo energetico ambientale mediante consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, organizzazione di corsi e seminari per la diffusione delle nuove tecnologie;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione professionale aventi per oggetto tematiche legate ai temi dell'energia, dell'acqua, del clima, della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente;
- d) la diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente, del riciclo dei materiali e dello sviluppo eco-sostenibile.

VISTO lo Statuto della suddetta Società allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare e sostenere le iniziative perseguite dalla suddetta Agenzia e aderire alla Fondazione contribuendo con una quota annua pari ad €. 1.000,00 poiché promuovere il risparmio energetico e favorire l'uso e la valorizzazione di fonti energetiche rinnovabili rientra pienamente tra i compiti istituzionali del Parco delle Alpi Apuane;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 9 favorevoli resi nei modi di legge, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di aderire, per i motivi illustrati in narrativa, alla Fondazione denominata “ALERR FOUNDATION - Agenzia Lucchese Energia Recupero Risorse” il cui Statuto si allega in copia sotto lett. A) come parte integrante della presente deliberazione e di contribuire al Fondo di gestione con una quota annua pari ad €. 1.000,00(euomille/00);;
2. Di partecipare e sostenere le iniziative perseguite dalla suddetta Agenzia, anche al fine di predisporre congiuntamente un programma operativo per l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili su alcuni immobili del Parco con particolare riferimento ai sistemi termici ed alle biomasse;
3. Di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Dipendente Alfredo Lazzeri, Responsabile dell'U.O.C. Valorizzazione Territoriale, autorizzandolo alla sottoscrizione degli atti necessari al perfezionamento della pratica, ivi compreso l'impegno di spesa ed il versamento della quota stabilita.

AL/al/C:documenti/energia/adesioneALERR

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede.

E' costituita, in Lucca, con sede nel Comune di Lucca, la Fondazione di partecipazione denominata "ALERR FOUNDATION".

Art. 2

Fondatori

Partecipano alla costituzione della Fondazione i soggetti che abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nell'atto di costituzione, al Fondo di Dotazione iniziale e al Fondo di Gestione della Fondazione.

La contribuzione per i soci ALERR srl è costituita dall'apporto del netto patrimoniale spettante e da eventuali contributi di denaro aggiuntivi.

Gli altri soggetti, pubblici e privati, assumono la qualifica di Fondatori ai sensi delle disposizioni previste dall'atto di costituzione.

Art. 3

Scopi e attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione si prefigge esclusivamente scopi di ricerca scientifica e di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di studio, promozione e diffusione di esperienze innovative nel campo della politica energetica finalizzate al miglioramento della efficienza energetica nei consumi finali, e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché alla promozione di attività nel settore del recupero delle risorse dai rifiuti e si pone come obiettivi prioritari:

- La definizione ai fini della divulgazione di azioni miranti a razionalizzare l'uso dell'energia, a promuovere il risparmio energetico, a favorire l'impiego di risorse rinnovabili, al fine di un minor impatto sull'ambiente e in sintonia con gli obiettivi dell'Unione Europea e della Regione Toscana;
- La promozione delle attività in campo energetico ambientale mediante consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, organizzazione di corsi e seminari per la diffusione delle nuove tecnologie, da realizzare anche in base a specifiche convenzioni con enti pubblici sovranazionali, nazionali e territoriali;
- L'organizzazione di corsi di formazione professionale aventi per oggetto tematiche legate ai temi dell'energia, dell'acqua, del clima, della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente;
- La diffusione, anche nell'ambito scolastico e con utilizzo di tecnologie WEB, della cultura del rispetto dell'ambiente, del riciclo dei materiali e dello sviluppo eco-sostenibile.

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro:

- a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
- b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;

- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- f) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.

Art.4

Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei suoi scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti;
- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva.

Le entrate della Fondazione, che confluiscono nel Fondo di Gestione, sono costituite:

- dalle rendite del patrimonio;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori e dai partecipanti;
- dai contributi straordinari versati dai fondatori e dai partecipanti;
- dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte;
- dai contributi concessi dallo Stato, da Enti territoriali, da Enti pubblici e dall'Unione Europea;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 16.

Art. 5

Bilancio preventivo e consuntivo.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo; entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 6

Partecipanti.

Assumono la qualifica di partecipanti alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'art.7, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Art. 7

Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti.

L'ammissione dei partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

La qualità di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota di contribuzione ordinaria di cui all'art.

8 nonché dell'eventuale quota di contributo straordinario, deliberata e non versata, prevista dall'art. 4.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelle di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera e).

Art. 8

Contribuzioni annuali dei partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei partecipanti.

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di maggio dell'anno solare di riferimento.

Art. 9

Organi.

Organi della Fondazione sono:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Revisori Contabili.

Per la partecipazione alle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un compenso in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni e particolari remunerazioni per il Presidente o altri amministratori per l'espletamento di specifiche funzioni.

Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.10

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero variabile di componenti con un minimo di 10 (dieci), di cui 3 (tre) indicati dalla Provincia di Lucca, e dura in carica 2 (due) esercizi; il numero dei consiglieri può essere variato in relazione a quanto previsto nel presente articolo e con le modalità di cui all'ultimo comma.

I Fondatori, ad eccezione della Provincia di Lucca, hanno diritto di designare un consigliere ciascuno. Ai fondatori che non abbiano erogato il contributo annuale di cui all'art.11, comma 1 lettera d), è sospeso il diritto di nomina e, pertanto, per la durata del nuovo mandato, il numero dei consiglieri è ridotto proporzionalmente. Il diritto potrà comunque essere ripristinato in qualsiasi momento con il pagamento della contribuzione corrente oltre alle eventuali quote arretrate.

Il diritto di nomina spettante ai fondatori deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono indicare le generalità dell'amministratore.

Nel caso di cessazione dalla carica di un amministratore nominato dai fondatori, gli stessi hanno facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede agli aventi diritto, con lettera raccomandata a/r, la nuova designazione, da effettuare con le medesime modalità di cui al terzo comma.

Nell'ipotesi in cui il fondatore avente diritto non si esprima nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al quarto comma, si provvede ai sensi del terzultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di cooptare fino a 4 (quattro) nuovi consiglieri, scegliendoli tra persone designate dai partecipanti in regola con i versamenti delle quote annuali o

in relazione all'ingresso di partecipanti che apportino significativi benefici, sia in termini finanziari che di utilità, alla Fondazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

Se nel corso dell'esercizio cessano dalla carica uno o più consiglieri, i restanti componenti procedono alla nomina dei sostituti mediante cooptazione diretta, fermo restando per i consiglieri nominati dai fondatori il diritto di nomina ivi previsto.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

E' facoltà infine del Consiglio di Amministrazione di aumentare o ridurre il numero dei Consiglieri designati dai partecipanti, anche in corso di mandato, con delibera da assumere, a pena di inefficacia, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei consiglieri in carica.

Art. 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:

- a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Assume la carica di Presidente uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalla Provincia di Lucca;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta, nonché del bilancio preventivo;
- c) all'accettazione di nuovi partecipanti;
- d) alla eventuale determinazione di una quota minima annuale posta a carico dei Fondatori;
- e) alla determinazione delle quote annuali dovute dai partecipanti;
- f) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- g) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- h) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- i) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- j) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- k) al conferimento di incarichi professionali;
- l) alla nomina di procuratori;
- m) all'eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- n) alla nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori;
- o) alla eventuale nomina di un Comitato Esecutivo, a cui demandare, in tutto o in parte, le proprie competenze, stabilendone, in tal caso, le indennità e i compensi nel rispetto del limite generale previsto all'art. 9;
- p) alla nomina di un Segretario;
- q) alle modifiche statuarie, con delibera da assumere, a pena di inefficacia, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei consiglieri in carica.
- r) alla eventuale costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione qualora si avvalga della facoltà di nomina di cui alla lettera o) potrà demandare, in tutto o in parte, le proprie competenze al Comitato Esecutivo, stabilendone, in tal caso, le indennità e i compensi nel rispetto del limite generale previsto all'art.9.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si avvalga della facoltà di cui alla lettera r) nominerà un Comitato Tecnico Scientifico composto da:

- a) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede e ne convoca le riunioni;
- b) quattro esperti, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra figure con elevate competenze tecnico-scientifiche nei settori del risparmio e dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili, dei programmi dell'Unione Europea, della cooperazione internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente. Nel caso di istituzione di un Comitato Esecutivo, per la convocazione, le deliberazioni e le verbalizzazioni si applicano le regole previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze, assume, se istituito, la Presidenza del Comitato Esecutivo. Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito:

- a) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione;
- b) nella presidenza del Comitato Esecutivo, ove istituito, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Comitato.

A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art. 14

Controllo dei conti.

Il controllo sulla regolarità della contabilità della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori, composto da 3 (tre) membri effettivi,

Le nomine devono avvenire nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali.

I revisori restano in carica per due anni e possono essere rieletti; devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione; redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Ai revisori spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura di ente senza fine di lucro della Fondazione.

I verbali sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali

attività patrimoniali residue ad altri enti che perseguano analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentita se del caso l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della Legge 23/12/96 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.

Art. 18

Prima nomina organi statutari

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.